

nel caso di manifestazioni di interesse presentate da imprese singole”;

Considerato che il suddetto criterio di selezione opera evidentemente anche per le singole imprese, avendo ad oggetto il gruppo di lavoro e non il partenariato;

Ritenuto di rettificare il testo del bando, alla nota n. 24 dell'art.13.3 “valutazione dei progetti”, nel modo seguente:

“il presente criterio di selezione opera anche nel caso di manifestazioni di interesse presentate da imprese singole”;

#### DECRETA

1. di rettificare il testo del bando, alla nota n. 24 dell'art.13.3 “valutazione dei progetti”, nel modo seguente:

”il presente criterio di selezione opera anche nel caso di manifestazioni di interesse presentate da imprese singole”;

Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo degli allegati, sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) della L. R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 e succ. modifiche della medesima L. R. n. 23/2007.

*Il Dirigente*  
Angelita Lucani

#### REGIONE TOSCANA

**Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze  
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale  
Settore Programmazione Agricola - Forestale**

DECRETO 2 marzo 2012, n. 764  
certificato il 06-03-2012

**Modifica decreto 30 Novembre 2011, n.5413 che approva il bando regionale per la selezione dei Gruppi di Azione Costiera (G.A.C.) relativo alla misura 4.1 Sviluppo sostenibile nelle zone di pesca di cui al Reg. (CE) 1198/2006 Fondo Europeo per la pesca (F.E.P.) 2007/2013.**

#### IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n.1 “Testo unico in materia di organizzazione ordinamento del personale” ed in particolare l'articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza”, comma 4, l'articolo 6 e l'articolo 9 “Responsabilità di settore”;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2617 del 29/6/2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato

responsabile del Settore “Programmazione Agricola-Forestale”;

Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca;

Visto il Programma Strategico Nazionale che descrive gli aspetti della politica comune della pesca e che individua le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso;

Considerato che il Programma Strategico Nazionale è stato adottato e trasmesso formalmente alla Commissione Europea con nota ministeriale prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;

Visto il Programma Operativo nazionale relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia nel periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea n. C(2010) 7914 dell'11/11/2010;

Considerato che detto Programma Operativo Nazionale individua le Autorità nazionali responsabili della gestione e della certificazione ed attribuisce alle Regioni il ruolo di organismi intermedi;

Considerato che lo stesso Programma Operativo, al fine di regolare i rapporti tra lo Stato e le Regioni per la gestione del Programma, prevede l'istituzione di una cabina di regia nonché la stipula di un apposito accordo multiregionale;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura n. 576/2008 con il quale è stata istituita la Cabina di regia di cui al punto precedente, composta da rappresentanti di ogni Regione e dello Stato, allo scopo di :

- garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma Operativo,
- evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale,
- eliminare potenziali distorsioni in sede di attuazione;

Visto l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle Politiche agricole alimentari

e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – e le Regioni dell’Obiettivo di convergenza e dell’Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, conservato agli atti del competente Settore;

Considerato che l’Accordo Multiregionale di cui al punto precedente in particolare:

a) approva i piani finanziari dell’Amministrazione centrale, delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni),

b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia,

c) identifica le funzioni delegate agli Organismi intermedi dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di certificazione,

d) regola le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;

Visto in particolare l’art. 3, paragrafo IV del citato Accordo Multiregionale “Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di certificazione” che, fra l’altro, incarica le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, di gestire direttamente le seguenti misure:

- Ammodernamenti pescherecci;
- Piccola pesca costiera;
- Compensazioni socio economiche;
- Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
- Acque interne;
- Trasformazione e commercializzazione;
- Azioni collettive;
- Fauna e flora acquatica;
- Porti da pesca;
- Modifiche dei pescherecci;
- Sviluppo sostenibile zone di pesca;
- Sviluppo mercati e campagne consumatori;
- Progetti pilota;
- Assistenza tecnica;

Vista la nota metodologica per l’attuazione dell’Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca -Programma FEP 2007-2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (sottoposta all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del P.O. nella seduta del 15 /3/ 2011);

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1056 del 28 novembre 2011 che revoca la delibera n. 958/2010 relativa all’approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) e approva il nuovo DAR;

Visto il Decreto 30 novembre 2011, n. 5413 che approva il bando regionale per la selezione dei Gruppi di Azione Costiera (G.A.C.), relativo alla misura 4.1 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca – di cui al Reg.

(CE) n. 1198/2006 - Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.) 2007-2013;

Considerato che i Gruppi di Azione Costiera (GAC), di cui al punto precedente, devono necessariamente riunire i rappresentanti del settore alieutico locale e di altri settori pubblici e privati al fine di definire la strategia di sviluppo sostenibile del territorio individuato;

Vista la nota dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto che, d’intesa con altre province costiere, chiede una proroga dei termini per la presentazione delle domande per la misura 4.1, per la complessità di far coinvolgere in un unico progetto un ampio partenariato;

Considerato che detta richiesta risulta condivisa dalla maggioranza dei soggetti pubblici potenzialmente interessati;

Ritenuto necessario, per le motivazioni addotte dalla stessa amministrazione Provinciale di Grosseto, accogliere la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle domande relative alla misura 4.1 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca – di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006 - Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.) 2007-2013;

Ritenuto pertanto necessario modificare il quinto capoverso del Par. 9.b della Prima Parte del Bando di cui al decreto dirigenziale n. 5413/2011 come di seguito indicato:

“Le domande dovranno essere inviate entro 130 giorni dalla data di pubblicazione del Bando”;

#### DECRETA

1. di accogliere la richiesta dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto di proroga dei termini di presentazione delle domande di cui al Bando per la misura 4.1;

2. di modificare il quinto capoverso del Par. 9.b della Prima Parte del Bando approvato con Decreto dirigenziale n. 5413/11 (1) come di seguito indicato:

“Le domande dovranno essere inviate entro 130 giorni dalla data di pubblicazione del Bando”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 lettera b) della L.R. n. 23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

*Il Dirigente*  
Claudio Del Re